

**REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARIO
DI PROTEZIONE CIVILE**

Art. 1

E' costituito presso la sede municipale, il gruppo comunale di volontari di protezione civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano abituale dimora nel Comune, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art.2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

L'ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo (e la qualifica).

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.4 della legge 266/91.

Art.3

Il Sindaco è responsabile unico del gruppo e nomina fra i componenti dello stesso un coordinatore, che ha la responsabilità del gruppo nelle attività di protezione civile.

Art.4

I coordinatori dei gruppi comunali predispongono ed attuano, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti al gruppo;
- curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;

- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori, utili ai fini di protezione civile.

Art. 5

I volontari sono addestrati a cura della Regione Lombardia – Servizio Protezione Civile – e della Prefettura di Pavia, tramite tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.FF., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dalla Regione Lombardia – Servizio Protezione Civile e dal Prefetto competente fra gli Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art.6

Il gruppo comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate dell'art.1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Art.8

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro: al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale: al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli

emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;

- c) copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Dipartimento di Protezione Civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge;
- d) il rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alla tariffe in vigore.

Art.9

Presso la segreteria del Comune è costituito l'Albo comunale del Volontariato di Protezione Civile, tendenzialmente suddiviso in due sezioni:

- a) comprende i singoli cittadini che concorrono alla costituzione del gruppo comunale di cui all'art.1;
- b) comprende le Associazioni, i Gruppo Organizzati e gli Enti operanti sul territorio comunale o limitrofo che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Il Comune inoltrerà richiesta di inserimento del gruppo nell'Elenco regionale dei gruppi comunali di protezione civile e presso analogo elenco del Dipartimento della Protezione Civile.

Ciascuna Associazione, Gruppo Organizzato, Ente che presenti iscrizioni collettive, resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti. I medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art. 2.

Art. 10

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento.

Art. 11

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo, in via precauzionale, attuata dal responsabile del gruppo, previa esame e giudizio espresso da un collegio composto dal Sindaco, dal coordinatore del gruppo e dal componente più anziano del gruppo stesso e, ad insindacabile giudizio dello stesso collegio, l'eventuale espulsione.